

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

Presidente Avv. Anna Losurdo
Segretario Avv. Roberta De Sisti
Avv. Alessandra Abbatescianni
Avv. Daria Bellisario
Avv. Luisa Castellana Soldano
Avv. Giovanna Brunetti
Avv. Alessandra Di Fronzo
Avv. Carla Epifania
Avv. Filomena Iacobellis
Dott.ssa. Annamaria Pavone
Avv. Laura Petruzzi
Avv. Floriana Rendina
Avv. Cinzia Taranto
Avv. Clemi Tinto
Avv. Roberta Valente

LA CONTINUITÀ PROFESSIONALE NEL DISEGNO DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO FORENSE

La Riforma dell'Ordinamento Forense ha avuto come obiettivo la risoluzione di 10 punti su cui tutta l'avvocatura "compatta" avrebbe puntato presa dall'ansia che il Governo decidesse di varare la Riforma delle Professioni senza interpellarla:

- 1- La specialità dell'ordinamento professionale forense
- 2- Le regole di accesso alla professione volte, non a limitare la concorrenza, ma a tutelare la sicurezza e l'affidabilità della prestazione professionale
- 3- Il rigore della formazione continua e dell'aggiornamento permanente al servizio della qualità dell'attività professionale
- 4- La previsione di titoli di specializzazione come elemento di ulteriore qualificazione e sicurezza del servizio dell'avvocato
- 5- La riserva professionale di consulenza legale, che assicura la maggiore protezione dello affidamento del cittadino.
- 6- La legittimità dei minimi tariffari inderogabili, come parametro di adeguata e corretta retribuzione della prestazione professionale e come garanzia della qualità della prestazione rispetto alla collettività; nonché il ripristino del divieto di patto di quota lite a presidio della indipendenza e dell'autonomia dell'avvocato rispetto agli interessi tutelati
- 7- I contenuti e i limiti della pubblicità consentita, che deve ispirarsi a una corretta informazione e rispettare il decoro della professione
- 8- La devoluzione del potere regolamentare al Cnf, come opportuna applicazione del principio di sussidiarietà e del principio di autonomia delle formazioni sociali.
- 9- L'effettività e continuità dell'esercizio professionale come condizione di permanenza nell'Albo, a garanzia dell'affidabilità della prestazione legale.
- 10- L'esclusione dei soci di mero capitale dalle forme associative professionali, a tutela della funzione sociale dell'Avvocatura e del ruolo costituzionalmente ad essa già attribuiti

L'articolo dedicato alla continuità professionale sembra essere a prima vista quello più devastante per la parte debole dell'avvocatura (donne, giovani ma non solo, come vedremo più avanti) e, sotto l'aspetto dei "principi", sembra anche quello più "innovativo" anche nel panorama europeo della normativa sull'avvocatura, nel senso che tutti gli ordinamenti diversi dal nostro¹ hanno ritenuto non opportuno dotarsi di simile *mannaia*.

¹ Sul sito del Senato: <http://www.senato.it/notizie/136525/150365/genpagina.htm> relativo agli studi sugli ordinamenti forensi stranieri europei non c'è alcun riferimento, ne' ve ne sono nei vari Forum su internet in cui intervengono avvocati anche stranieri cfr ad esempio

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

L'art. 19 della Riforma sotto la spinta della necessità di dare un testo unitario, forse non perfetto, ma apparentemente frutto dell'unitarietà dell'Avvocatura stabilisce:

“1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, fatte salve le eccezioni previste con regolamento del CNF, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF, adottato ai sensi del periodo precedente, che prevede anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza forense. Il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa può costituire criterio presuntivo per l'accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo della professione.

2. Il consiglio dell'ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazioni agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità di cui al comma 2, il consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangono i requisiti per l'iscrizione e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza dell'effettività e della continuità dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dei criteri dell'articolo 15, comma 8.

5. Qualora il consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo della professione o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spettano il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e un'indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono poste a carico del consiglio dell'ordine inadempiente.

6. L'effettività e la continuità della professione non sono richieste durante il periodo della carica per gli avvocati sospesi di diritto dall'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 18, e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia con popolazione inferiore a un milione di abitanti, di sindaco di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 500.000 abitanti, nonché di membro di giunta comunale di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal CNF”.

Esaminiamo il testo di questa modifica intesa a garantire la realizzazione del punto 9 e cioè – “L'effettività e continuità dell'esercizio professionale come condizione di permanenza nell'Albo a garanzia dell'affidabilità della prestazione legale” – dando in tal modo per scontato che ad alto fatturato corrisponda alta affidabilità della prestazione legale: un teorema che non appare a prima vista sostenibile se non come assioma.

Le dichiarazioni di principio circa la non imprenditorialità della professione forense, di cui all'art. 4, sono sconfessate nella pratica da questo precetto contenuto nell'art. 19 in commento, che è molto più *tranchante* della realtà del libero mercato in quanto perfino il fallito ha la possibilità di ricominciare a “fare impresa” ma il povero avvocato che per una qualsiasi ragione non possa tenere il passo con il tetto della continuità è cancellato dall'Albo oppure deve andare a pietire la sua permanenza nello stesso per continuare a lavorare.

La delega in bianco è molto pericolosa perché non sappiamo fin da ora quale sarà il criterio che il CNF dovrà rispettare. Come suggerimento viene indicata la stessa somma che la Cassa Forense adotta per la continuità delle prestazioni previdenziali ma l'espressione letterale dell'art. 19 non dà certezza.

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

Se è possibile che il limite dipenda dal libero arbitrio di chi governerà nel futuro il CNF, allora si sarebbero dovute prevedere nuove e più democratiche regole per l'elezione dei componenti del CNF per evitare la totale mancanza di rappresentatività proprio di quella parte debole dell'avvocatura che dalle decisioni di questo organo dipende non solo per la disciplina, ma anche per la specializzazione, per l'accesso e soprattutto per la continuità.

In ogni caso le ragioni della Cassa nell'imporre un limite di reddito per la continuità e quelle dell'Ordine professionale sono molto diverse e mentre alla mancanza di continuità in ambito previdenziale in qualche modo si può ovviare e continuare a lavorare, l'iscrizione all'Albo è insostituibile per l'esercizio della professione.

Domandiamoci quante colleghe in coincidenza con la nascita di un bimbo e dei primi anni di vita hanno visto i loro redditi ridursi e hanno comunque pagato la Cassa per poi vedere cancellati anni di contribuzione: oggi queste stesse colleghe hanno superato quei tempi, sono rientrate ampiamente nei limiti di reddito ma cosa sarebbe successo della loro vita se l'Ordine fosse stato costretto a cancellarle?

Ciò che fa amaramente riflettere è che il nostro Ordine possa toglierci un titolo che abbiamo conseguito non sulla base del requisito della capacità di guadagno ma sul diverso requisito della competenza tecnica specifica (esame, tra l'altro, tra i più difficili e meno formali tra quelli delle professioni protette).

La previsione della cancellazione dall'albo è, dunque, una previsione del tutto abnorme i cui effetti si produrranno in capo ai soggetti più deboli dell'Avvocatura: chi per malattia (che può affliggere uomini e donne), gravidanza, assistenza alla parte debole della famiglia non possa garantire al proprio Ordine la continuità sarà semplicemente eliminato.

C'è, in verità, una correzione su cui vale la pena discutere prevista dall'art. 15 comma 11: il malcapitato si vedrà recapitare dal proprio Ordine la notifica del provvedimento di cancellazione e, a questo punto potrà spiegare le proprie ragioni attraverso un ricorso, che segue il procedimento del ricorso contro le sanzioni disciplinari. al CNF dal quale organismo dipenderà la sorte di quell'avvocato e della sua famiglia.

Non vi è un avvocato che nel proprio foro interno non rifletta sulle conseguenze che la sua assenza in studio per malattia o per altro comporterebbe nella propria economia ma immaginiamo cosa potrebbe significare per la dignità dell'avvocato doversi giustificare davanti al CNF per il basso fatturato di quell'anno o di quel biennio.

In ogni caso non vi è dubbio che il rilievo della dignità e del decoro della persona siano superiori alla difesa della dignità e del decoro della professione di avvocato pur amandola e rispettandola per tutto ciò che essa rappresenta.

La determinazione della linea di guadagno al di sotto della quale si viene cancellati dall'Albo è delegata infatti, praticamente in bianco, al CNF che con proprio Regolamento ne deciderà gli importi.²

² ART. 1 Comma 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell'ordine circondariale

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

Non si vuole nemmeno pensare alle possibili derive clientelari che presumibilmente si verificherebbero alla ricerca del modo di rifuggire dalla suddetta "mannaia".

Il comma 13 dell'art. 15, in ogni caso, specifica che l'avvocato che sia stato cancellato ha il diritto di di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione... ma ovviamente questo comma non è applicabile al caso della mancanza di continuità in quanto se non c'è continuità e vengo cancellata dall'albo non avrò più la possibilità di fare venire meno la ragione che ha determinato la cancellazione in quanto non potrò più lavorare ed, infatti l'eventuale previsione della reinscrizione è lasciata, dall'art. 19 comma 1, al potere Regolamentare del CNF con un'ulteriore delega in bianco.

Il sistema ordinamentale come non vorremmo vederlo modificato, quindi, garantirebbe esclusivamente la sopravvivenza di gruppi di potere, impedirebbe la concorrenza, contrasterebbe con le regole della UE ed offenderebbe i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo.

Ciò che è più grave in uno scenario del genere, perché difficilmente viene accertato e ancor più difficilmente viene perseguito, è il commercio della causa che si sostituisce alla capacità professionale, produce reddito per vie non percorribili e trova ragione di essere proprio in quel rigore di parametri che uccide gli onesti e garantisce gli affaristi: se questi sono i fini voluti, la normativa che ci attende è la più illuminata possibile.

In questa Riforma dell'Ordinamento Forense arrivata dopo 70 anni però alcuni avvocati sono più uguali degli altri: infatti si produce l'esenzione dalla dimostrazione del limite di reddito e, quindi, anche non guadagnando un euro non è messa in dubbio l'iscrizione all'Albo per chi abbia avuto l'avventura di diventare Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato della Repubblica, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale o assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario del Governo, componente di un'autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con popolazione superiore a 300.000 abitanti, sindaco o assessore comunale di comune con popolazione superiore a 100.000 abitanti e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di consigliere regionale, di membro di giunta regionale, di presidente di provincia con popolazione inferiore a un milione di abitanti, di sindaco di comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti e inferiore a 500.000 abitanti, nonché di membro di giunta comunale di comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal CNF.

NON VALE LA STESSA ESENZIONE fin da subito, ma bisognerà forse attendere i Regolamenti del CNF, per la gravidanza, l'allattamento, i compiti di cura.

e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative individuate dal Congresso nazionale forense di cui all'articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l'organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

4. Al fine della consultazione di cui al comma 3 il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l'invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma 4, il CNF richiede il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali forensi della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma 3.

6. La commissione di cui al comma 5 è istituita entro sessanta giorni dall'elezione del CNF e ha la medesima durata in carica del Consiglio.

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

La legge sui congedi parentali, la Legge 8 marzo 2000, n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" è una legge di principi che poteva non essere presa in considerazione 70 anni fa ma oggi essa riguarda tutti, anche i colleghi uomini, tutti coloro che hanno i figli, che hanno i genitori anziani; sarà lontano dalla mentalità del legislatore forense ma anche gli avvocati possono avere un parente diversamente abile. In altre parole sarebbe necessario tutelare gli avvocati che vivono una situazione lavorativa o non lavorativa, grave, felice o infelice ma che cattura tutta la loro vita impedendo di avere il budget richiesto.

Ma è aberrante che l'avvocata che voglia avere figli e occuparsene non possa scegliere di esercitare per meno ore, o con meno clienti di quelli che la statistica le attribuisce perché facendolo rischia di essere cancellata dall'Albo e non è giusto che debba andare a giustificare questa sua scelta.

Il discorso appena accennato vale anche per un'altra categoria di avvocati della cui esistenza non si può dubitare e che in questa Riforma è *desaparecida*: è la categoria di coloro che fanno gli avvocati come "dipendenti senza welfare", di studi in cui prestano la propria attività come salariati senza averne le tutele.

In Francia e in Spagna questa situazione è stata disciplinata perché "il non provvedere" non elimina il problema ma lo rende più grave per il tessuto sociale - quell'individuo che per avventura non dovesse trovare altro lavoro sarà a carico dell'intera collettività. E questo "Avvocato Inesistente", probabile e inconsapevole protagonista di un libro inedito di Calvino, come potrà mai conservare la continuità professionale se da salariato non ha mai avuto un cliente proprio e ha da lungo tempo superato i primi cinque anni di iscrizione all'albo che gli danno il diritto di non guadagnare?

Tra questi avvocati si può immaginare che il numero maggiore siano donne e giovani partendo dal dato statistico che "titolari di studio" sono, nella maggioranza dei casi, uomini ma non pensiamo che, almeno nelle realtà del Nord d'Italia, non siano anche uomini e oltre i 40anni cioè avvocati dell'età di mezzo per i quali trovare un altro lavoro potrebbe essere difficile.

Ritornando alla continuità in generale ci si potrebbe chiedere se questa norma sia paragonabile a quella che vale nel pubblico impiego e/o nell'impiego privato del raggiungimento del Budget o dei Target insomma degli obiettivi della produzione ma la risposta non può che essere negativa per alcune ragioni: nell'impiego pubblico o privato il mancato raggiungimento dell'obiettivo non dà automaticamente luogo al licenziamento e, anche dove desse luogo al licenziamento, la professionalità del licenziato non per questo ne sarebbe per sempre mutilata come nel caso dell'avvocato il quale - salvo ripetere gli esami di Stato - non potrebbe più fare quello che ha fatto fino ad allora. Un manager può pensare di essere assunto da un'altra società.

Peraltro, le aziende hanno dovuto rendersi conto che la spasmodica ricerca dell'obiettivo economico a spese della salute psicofisica del dipendente non sempre ripaga, ad es in Francia, è famoso il caso di Renault nel 2007 e, soprattutto, di France Telecom, nella cui compagine, nell'arco di neanche un anno ci sono stati ben 23 suicidi di dipendenti per motivi di lavoro^{3,4}. L'effetto sarebbe

³ www.euro.who.int/document/MNH/ebrief06.pdf "Studies estimates that work-related stress alone costs the business and governments of those countries about 20\$billion in absenteeism and related health costs, in addition to the price of **lower productivity, higher staff turnover and reduced ability to innovate**".

⁴ http://www.who.int/mental_health/prevention/genderwomen/en/index.html

OMS Gender specific risk factors: Depression, anxiety, somatic symptoms and high rates of comorbidity are significantly related to interconnected and co occurring risk factors such as gender based roles, stressors and negative life experiences and events. Gender specific risk factors for common mental disorders that disproportionately affect

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

meno grave se fossa prevista una norma transitoria tale per cui gli avvocati di oggi – stante, peraltro, la crisi attuale – non fossero toccati dal provvedimento e la cancellazione dall'albo fosse prevista solo per le nuove iscrizioni – personalmente non lo gradirei comunque – ma almeno chi oggi si iscrive sapendo che la mancata continuità determina la cancellazione, trascorsi i primi anni potrebbe cambiare professione senza eccessivi danni.

Non si ignora ed è veramente sentitissima l'esigenza di diminuire il numero degli avvocati iscritti all'albo per ragioni diverse dall'esercizio della professione ma va, probabilmente risolta in modo diverso da questo e molto più a monte con la formazione o con l'accesso programmato, ma sicuramente non cambiando le regole professionali a metà della vita professionale di migliaia di persone che, se anche fossero disponibili a cambiare professione, non potrebbero.

Le misure adottate a vari livelli che assicurano lunga vita solo ai detentori del potere economico della categoria sono ormai tante: gli avvocati da un canto non servono più in una serie di occasioni in cui erano occupati gli studi più piccoli e dall'altro sono sempre più investiti di obblighi organizzativi a dispetto della negata qualità imprenditoriale della professione (in virtù di un principio di concorrenza usato al bisogno) cui l'obbligo della continuità professionale intesa come "profitto da raggiungere a pena di esclusione" è solo l'ultimo tassello:

1) la riforma della previdenza forense ha alzato la contribuzione minima che va a incidere nella stessa misura tra chi guadagna 15000,00 euro l'anno e chi ne guadagna 86.000,00 preoccupandosi solo di specificare che l'aliquota del contributo minimo per chi guadagna oltre gli 86.000,00 è ridotta al 3%, con evidente squilibrio del peso contributivo su avvocati meno fortunati, sulle donne avvocato che guadagna mediamente il 50% in meno rispetto ai colleghi di pari anzianità di iscrizione all'ordine e ai giovani avvocati.

2) L'opportuna apertura alla concorrenza anche nella professione forense, ha avuto come frutto principale il via all'uso smodato della "Convenzione" come strumento per i clienti più forti e ricchi per strappare il prezzo minore all'avvocato: questo a un grande studio non comporta alcun danno, a un piccolo avvocato rende necessario ribaltare i costi fissi sui piccoli clienti che non sono assistiti da Convenzioni. Non credo che il concetto di libera concorrenza che si voleva raggiungere prevedesse questi effetti.

3) La difesa dei consumatori attraverso le Associazioni di Consumatori

4) Il risarcimento diretto in ambito di sinistri automobilistici

5) Da ultimo la disciplina della mediazione che non è stata pensata per la professionalità dell'avvocato in quanto tale, in quanto per essere mediatori è sufficiente essere laureati in

women include gender based violence, socioeconomic disadvantage, low income and income inequality, low or subordinate social status and rank and unremitting responsibility for the care of others.

The high prevalence of sexual violence to which women are exposed and the correspondingly high rate of Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) following such violence, renders women the largest single group of people affected by this disorder. The mental health impact of long term, cumulative psychosocial adversity has not been adequately investigated.

Restructuring has a gender specific effect on mental health. Economic and social policies that cause sudden, disruptive and severe changes to income, employment and social capital that cannot be controlled or avoided, significantly increase gender inequality and the rate of common mental disorders like depression.

COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BARI

Giurisprudenza e avere frequentato un corso di qualificazione con l'obbligo di informativa sanzionato non solo con l'annullabilità del mandato ma anche, per chi ci crede ancora, con l'obbligo deontologico di cui all'art. 40 Cod. Dent.

6) L'innalzamento del contributo unificato, le incombenze amministrative uniformi per grandi e piccoli studi che su questi ultimi incidono economicamente in modo più gravoso, la pubblicità (art. 9 ddl riforma forense) l'obbligo del rispetto della concorrenza leale (art. 3 ddl riforma forense), la possibilità di creare società e partecipare società multidisciplinari

Ci si chiede quanto manchi per essere definiti imprenditori e poi sottoponibili alle procedure concorsuali.

Sarebbe stato auspicabile, per concludere, che il legislatore si fosse espresso con una dichiarazione di intenti chiara e inequivocabile sugli scopi cui la riforma intende pervenire perché tutti sappiano, nel decidere della propria vita, se un determinato obiettivo sarà raggiungibile oppure no e perché.

Va bene anche l'avvocato imprenditore ma perché non dirlo chiaramente?

Un'avvocatura diversa fondata non sulla mera capacità di fare denaro ma sulla capacità professionale e sul rispetto dei principi deontologici potrebbe essere un buon inizio per diventare anche una potenza economica nello Stato, ammesso che gli Avvocati vogliano lavorare per questo e non per l'affermazione della propria funzione sociale così come l'aspirazione a volere essere riconosciuti come organo costituzionale dovrebbe imporre.

Per il Cpo Avvocati Bari Avv. Roberta De Siati